

N. R.G. 19057/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA-Contenzioso ordinario

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19057/2015** promossa da:

FALLIMENTO CONSORZIO GARDA FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiarini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia, Via Aldo Moro n. 44, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

COMUNE di TOSCOLANO MADERNO, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Corli,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione, domiciliato presso la cancelleria del
tribunale

CONVENUTO

nonché contro



COMUNITA' MONTANA PARCO ALTA GARDA BRESCIANO, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Corli, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, domiciliata presso la cancelleria del tribunale

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.01.2017.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione datato 09.11.15 il fallimento Consorzio Garda Formazione in liquidazione conveniva in giudizio il Comune di Toscolano Maderno e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per ottenere la condanna al pagamento, a titolo di ripianamento delle spese, dei danni e delle perdite subite dal Consorzio ovvero anche a titolo di arricchimento senza causa (ciascuno in base alle rispettive quote di partecipazione al consorzio) , della somma di cui al punto 6 delle premesse dell'atto di citazione¹ ovvero, in via subordinata, la condanna del comune di Toscolano Maderno al pagamento della somma di cui al punto 15 delle premesse².

Nello specifico il fallimento invocava l'art. 11 dello statuto del consorzio, il quale impone ai soci l'obbligo di "rimborsare le spese sostenute dal consorzio per suo conto e risarcirlo dei danni e delle perdite subite e ad esso imputabili".

Si costituivano i convenuti i quali eccepivano in via preliminare l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 42 dello statuto ovvero, sotto diverso profilo, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella del giudice amministrativo e chiedevano in ogni caso, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

¹ Il patrimonio netto del consorzio alla data di fallimento (15.07.2014) risultava negativo per € 557.927,00.

² Nel corso dell'assemblea dei soci del 25.10.2012 i consorziati convenuti deliberavano il ripianamento della perdita pro quota e dunque il pagamento della somma di € 91.960,54 a carico del comune e di € 6.382,47 a carico della comunità montana.



Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., il g.i. tratteneva la causa in decisione all'udienza del 19.01.2017.

Priva di pregio è l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella del giudice amministrativo. Trattasi infatti di controversia avente ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti da ragioni di credito fatte valere dal consorzio, che non rientra tra quelle concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990.

Va accolta invece l'eccezione pregiudiziale di operatività della clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 42 dello statuto del consorzio “le controversie tra consorziati e tra questi ed il consorzio, sia durante il rapporto, come al suo termine, sono demandate ad un arbitro [...]”.

Il fallimento ha contestato l'operatività/opponibilità a sé di detta clausola per le seguenti ragioni: la stessa non avrebbe rilevanza per il curatore “in quanto essa non è contenuta in un contratto in cui il curatore sia subentrato, ma nello stesso statuto sociale del soggetto fallito, nel quale il curatore evidentemente non subentra”; il curatore del fallimento del consorzio non soffrirebbe di alcuna limitazione da statuto, “agendo egli a tutela dei terzi creditori ai quali pertanto non potrebbe in alcun caso essere opposta la clausola compromissoria” (analogamente a quanto avviene con l'esercizio dell'azione di responsabilità *ex art. 146 l.f.*: Cass. civ. 12.09.2014, n. 19308); al fallimento del consorzio seguirebbe necessariamente *ex lege* lo scioglimento del contratto consortile, da cui la perdita di efficacia della clausola *de qua*.

Le argomentazioni svolte dall'attore non possono essere condivise. Con la presente azione giudiziale il fallimento fa infatti valere un diritto già ricompreso nel patrimonio del consorzio alla



data del fallimento (il diritto ad ottenere dai consorziati le somme necessarie al ripianamento delle perdite) riconosciuto dall'art. 11 sopra citato ovvero, in subordine, il diritto, anch'esso preesistente, di ottenere il pagamento dell'importo di € 91.960,54 di cui alla delibera dei consorziati in data 25.10.2012.

Il curatore, nell'esercitare tali diritti del fallito preesistenti al fallimento, deve pertanto sopportare anche i relativi limiti, tra i quali l'operatività della clausola compromissoria.

La giurisprudenza citata dal fallimento in tema di azioni di responsabilità *ex art. 146 l.f.* non può trovare applicazione al caso in esame in quanto è riferita all' "azione dei creditori sociali", evidentemente terzi rispetto alla società. Con la presente azione invece il curatore, come evidenziato, esercita un diritto preesistente di titolarità del consorzio.

Non appare sostenibile la tesi per cui al fallimento del consorzio conseguirebbe *ex lege* lo scioglimento del contratto consortile. Tale assunto risulta privo di fondamento giuridico (l'attore ha del resto ommesso sul punto ogni riferimento normativo), dovendosi invece richiamare il principio generale per cui dal fallimento dell'ente non consegue l'estinzione dello stesso (arg., tra l'altro, *ex art. 118 l.f.*).

Alla luce di quanto sopra, va affermata l'operatività nel caso in esame della clausola compromissoria di cui all'art. 42 dello statuto del consorzio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.220,60 (valore: € 557.927,00; valori medi ridotti del 50% in ragione della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione ed in considerazione della decisione della stessa in punto di questione pregiudiziali; studio: € 2.194,00; introduttiva: € 1.448,00; decisionale: € 3.816,00; esclusa istruttoria; importo complessivo



ulteriormente ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, comma quarto del d.m. 55/2014) per ciascuno dei convenuti.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara il difetto di competenza del giudice ordinario a favore di quella arbitrale;

condanna il fallimento Consorzio Garda Formazione in liquidazione a rifondere al Comune di Toscolano Maderno le spese di lite che si liquidano in € 5.220,60, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

condanna il fallimento Consorzio Garda Formazione in liquidazione a rifondere alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano le spese di lite che si liquidano in € 5.220,60, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Brescia, 16 maggio 2017

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

